

COMUNE DI TREVIGNANO ROMA
(Provincia di Roma)

COMUNE DI TREVIGNANO
Prot.0011723 - 17.10.2014
CAT. III CLASSE 0 ARRIVO



IL REVISORE UNICO

Verbale del 15/10/2014

**PARERE IN ORDINE ALL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA 2014**

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di ottobre il Revisore Unico del Comune Rag. Gianluca Pellegrino, :

IL REVISORE

PREMESSO

- che è stata trasmessa copia dell'ipotesi di contrattazione integrativa conclusa in data 18/09 u.s., tra la delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. rappresentative dei dipendenti dell'Ente e della tabella dimostrativa della costituzione del fondo;
- che il documento è corredato della "Relazione illustrativa finanziaria" predisposta dal responsabile del Settore Economico Finanziario Dott.ssa Barbara Speranzini;

OSSERVA quanto segue:

- nella costituzione del fondo, nella quantificazione del totale delle Risorse Stabili di cui all'art. 31 comma 2 del CCNL del 22/01/2004, si è tenuto conto della riacquisizione al fondo degli importi destinati alle RIA del personale cessato per gli anni 2011 e rateo per le cessazioni del 2012;
- come evidenziato nella Relazione Tecnica Finanziaria del Responsabile del Servizio, le Risorse del fondo risultano decurtate dell'importo medio dei cessati ai sensi dell'art. 9 del DL del 31.05.2010 n.78, convertito, con modificazioni, nella L. 30.07.2010 n. 122 come specificato dalla circolare della RGS n.12 del 15 aprile 2011;

RILEVA, con riferimento alla quantificazione delle risorse variabili, quanto segue:

- l'utilizzo delle risorse di cui all'art.4 commi 3 e 4 del contratto collettivo del 05/10/2001, come previsto dall'art.15 lettere d e k del CCNL 01/04/1999, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 43 della legge 449/1997 ovvero delle specifiche disposizioni di legge che finalizzano tali risorse alla *incentivazione* di prestazioni o di risultati del personale. Si invita l'amministrazione ad attenersi a tali disposizioni;
- Le risorse corrispondenti allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, (art. 32, comma 7 e art. 10, comma 5 del CCNL del 22.1.2004) sono state destinate dal CCNL alla remunerazione esclusiva degli incarichi di alta professionalità di cui all'art. 10, ed incrementano quelle già utilizzate dagli enti per analogo titolo e nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque essere destinate ad altre finalità, ma vanno di anno in anno accantonate per le finalità sopraindicate;
- le risorse destinate a remunerare la produttività ed il miglioramento dei servizi ai sensi dell'art. 17 comma 2 el CCNL del 01/04/1999 assumono un carattere residuale, mentre le stesse, in base a quanto previsto dal D. lgs 150/2009 dovrebbero assumere un peso preponderante;

RACCOMANDA che l'erogazione dei compensi per la produttività avvenga in modo selettivo e in base a valutazioni delle prestazioni individuali,

VISTI

- l'art. 5 del CCNL dell'1.4.1999 come sostituito dall'art.4 del CCNL del 22/01/2004;
- l'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 9 del DL del 31.05.2010 n.78, convertito, con modificazioni, nella L. 30.07.2010 n. 122;

VERIFICATA

Nel limite del rispetto delle osservazioni sopra formulate, la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa decentrata con i vincoli di bilancio, il Revisore dei Conti, esprime

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla sottoscrizione della ipotesi di contratto integrativo decentrato, nella definizione del Fondo come sopra riportato.

IL REVISORE UNICO



Rag. Gianluca PELLEGRINO